



25130-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Domenico Gallo	Presidente	Sent. n. 1209/2021
Dott. Alfredo Mantovano		U.PU. 19.5.2021
Dott. Ignazio Pardo		R.G.N. 6158/2021
Dott. Giuseppe Coscioni		
Dott. Andrea Antonio Salemme	Relatore	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

nel procedimento a carico di

(omissis) nato a

(omissis)

inoltre:

(omissis)

avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

Rilevato che il ricorso è trattato con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Udita la relazione svolta dal Consigliere Andrea Antonio Saleme;

Letta la requisitoria in data 21 aprile 2021 del Sostituto Procuratore Generale in persona del Dott. Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso, con conseguente annullamento della sentenza impugnata con rinvio;

Letta la memoria difensiva in data 10 maggio 2021, con cui l'Avv. (omissis) (omissis), difensore dell'imputato, ha chiesto dichiararsi inammissibile per manifesta infondatezza o comunque rigettarsi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bologna avverso l'ordinanza in data 16.9.2020 e la sentenza n. 3649/20 in pari data della Corte d'Appello di Bologna nel procedimento contro (omissis), deducendo, con un unico articolato motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 603, comma 3-bis, e 627, comma 3, cod. proc. pen.

Esponde, per quanto rileva nella presente sede, quanto segue.

Con sentenza n. 917/2016, emessa in data 21.3.2016, il Tribunale di Reggio Emilia assolveva il (omissis) da una serie di reati di cui era chiamato a rispondere in relazione alla sua qualità di pubblico ufficiale quale Comandante della Stazione dei Carabinieri di Correggio.

Avverso detta sentenza proponeva appello il Pubblico Ministero, chiedendo affermarsi la responsabilità del (omissis) con riferimento, tra gli altri, ai reati di cui ai capi O e Q per condotte sussunte sotto l'art. 317 cod. pen., per avere il medesimo, in tesi d'accusa, con abuso della sua qualità e dei suoi poteri, rispettivamente,

- «nell'ambito di un colloquio avvenuto presso la Caserma di Correggio avente ad oggetto una nuova attività da avviare all'interno del parco urbano di Correggio per la imminente stagione estiva (nel corso del quale il Maresciallo (omissis) impose diverse condizioni restrittive relative alla somministrazione di bevande alcoliche e cocktail [...], costretto (omissis) ad assumere alle sue dipendenze presso il locale da lui stesso gestito due giovani [...] da impiegare nella gestione del chiosco del "bar (omissis) " [...]»;

- «con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso [...], costretto, in diverse occasioni, i responsabili della (omissis) Soc. Coop. [...], aggiudicataria dell'appalto pubblico per la costruzione della caserma dei Carabinieri di Correggio, a fornire (senza corrispettivo) varie opere

extracapitolato (meglio di seguito specificate), non riconosciute dal committente dell'opera, Comune di Reggio Emilia, né altrimenti autorizzate, per un valore complessivo di molte migliaia di euro e, comunque, non inferiore ad euro 17.828,78 [...]».

Segnatamente, dopo una prima udienza di mero rinvio, in esordio dell'udienza del 6.7.2018, il Procuratore Generale formalizzava la richiesta di disporsi rinnovazione istruttoria, a mente dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. mediante escussione di (omissis) (quanto al capo O) e di (omissis) , (omissis) e (omissis) (quanto al capo Q). Sollecitato dal Presidente del Collegio di assumere conclusioni di merito, senza che si provvedesse su detta richiesta, il Procuratore Generale, reiterata la stessa, concludeva per la riforma della sentenza di primo grado.

Con sentenza n. 3574/18 emessa in data 6.7.2018, la Corte d'appello dichiarava inammissibile l'appello per tardività della richiesta di rinnovazione istruttoria e per difetto di specificità estrinseca dei motivi d'appello.

Proponeva il Procuratore Generale presso la Corte d'appello ricorso per cassazione avverso detta sentenza rilevando che la richiesta di rinnovazione era stata tempestivamente formulata, poiché l'atto d'appello era stato depositato il 24.12.2016, ossia prima della modifica introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103, e che la specificità estrinseca impone l'esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto e di diritto posti a fondamento della sentenza impugnata, talché la riproposizione di questioni già esaminate e disattese non è causa di inammissibilità dell'appello.

Con sentenza del 14.2.2019, la Corte di cassazione annullava la suddetta sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per nuovo giudizio, ritenendo fondato il ricorso con riguardo ad entrambi i profili di doglianza.

All'udienza del 16.9.2020, il Procuratore Generale avanzava in via preliminare richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con riferimento, in specie, ai capi O e Q.

La Corte, con ordinanza, disponeva procedersi oltre, "ritenuto non necessario ai fini della decisione procedere con le richieste di rinnovazione istruttoria", e rinviava *ad horas* per la discussione. All'esito della requisitoria, il Procuratore Generale concludeva per la riforma dell'impugnata sentenza, con l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per i capi O e Q alla pena finale di anni 3 e mesi 4 di reclusione. La Corte emetteva sentenza di conferma di quella assolutoria di primo grado.

Le doglianze del ricorrente si appuntano sull'affermazione della Corte d'appello circa la sostanziale inutilità della rinnovazione istruttoria sul duplice rilievo che,

- da un lato, il Procuratore Generale non aveva specificato gli argomenti di prova che dovessero essere ulteriormente indagati e che in ogni caso i testimoni erano stati approfonditamente esaminati e controesaminati da tutte le parti processuali nel corso dell'udienza del 9.9.2015, così che non si comprendeva su quali circostanze essi avrebbero dovuto fornire ulteriori chiarimenti o descrivere circostanze non ancora emerse;

- dall'altro, i motivi d'impugnazione si fondano su una valutazione diversa, rispetto a quella effettuata dal Tribunale, delle dichiarazioni rese dai testimoni.

Secondo il ricorrente, la richiesta di rinnovazione ha riguardo alle stesse testimonianze esaminate minuziosamente nei motivi di appello, ove erano evidenziate le puntuali e specifiche ragioni dell'erronea valutazione da parte del giudice di primo grado. Le prove richieste sono da ritenersi decisive in linea con Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta. Invero, dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata, esse emergono quali uniche prove dirette, da considerarsi dunque di fatto decisive per la pronuncia assolutoria di primo grado. Da quanto precede deriva che, di fronte alle richieste mirate di assunzione di prove decisive avanzate in dibattimento dal Procuratore Generale con riferimento a ciascun capo di imputazione sulla base di motivi di appello di cui è stato riconosciuto il requisito di specificità, la Corte era obbligata alla

diretta assunzione delle fonti orali. Il Procuratore Generale non avrebbe potuto materialmente indicare ulteriori argomenti di prova da indagare a fronte della specifica delineazione dei temi oggetto di diversa interpretazione contenuta nell'atto di appello. Anzi, la stessa Corte di cassazione, nella sentenza di rinvio, ha affermato che l'attività di integrazione costituisce un obbligo per il collegio del gravame, ricorrendone i presupposti, anche a prescindere da una richiesta del Pubblico Ministero che, al più, può valere come sollecitazione al doveroso potere officioso.

Inoltre - prosegue il ricorrente - è erronea l'affermazione della Corte d'appello a termini della quale la necessità di procedere ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. consegue unicamente ad ipotesi estranee a quelle in cui il giudice fornisce una lettura diverse delle prove dichiarative considerate decisive, posto che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, devono tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative.

Con requisitoria scritta in data 21 aprile 2021, il P.G. presso questa Suprema Corte, in persona del Dott. Domenico Seccia, ha chiesto accogliersi il ricorso, con conseguente annullamento della sentenza impugnata con rinvio.

Con memoria difensiva in data 10 maggio 2021, l'Avv. (omissis) (omissis), difensore dell'imputato, ha chiesto dichiararsi inammissibile per manifesta infondatezza o comunque rigettarsi il ricorso, rilevando come la sentenza in data 14 febbraio 2019 di questa Suprema Corte attenesse a profili del tutto diversi rispetto a quelli oggetto di ricorso e sottolineando come, alla luce della giurisprudenza di legittimità, l'appello del P.M., pur volto a contestare la valutazione di una prova dichiarativa compiuta dal primo giudice, non comporta l'automatico obbligo del giudice d'appello di procedere alla riassunzione della stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Con sentenza n. 10260 del 14 febbraio 2019, la Sez. 6 di questa Suprema Corte di cassazione, nell'escludere la ricorrenza di «ragioni per le quali il ricorso dell'accusa dovesse essere dichiarato inammissibile per genericità», scrive che «l'atto d'appello del P.M. consta di ben 36 pagine, nelle quali l'inquirente ha eccepito il travisamento del fatto e della prova con riferimento a taluni dei capi d'imputazione per i quali il Tribunale ha pronunciato giudizio assolutorio [...]; ha ripercorso le specifiche emergenze probatorie acquisite al processo [...], evidenziando le ragioni di ritenuta erroneità delle valutazioni del primo giudice; ha, infine, offerto argomenti in diritto idonei - nella prospettiva del ricorrente - a ribaltare la decisione liberatoria, stante il rilevato disallineamento rispetto ai consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità», concludendo che «non possono ritenersi aspecifici quei motivi d'appello che sollecitino una rivisitazione di merito della decisione di primo grado sottoponendo al vaglio del collegio di secondo grado temi già dedotti nel precedente giudizio» (parr. 5.1 ss.).

Quel che rileva ai fini del presente giudizio è che, anche in ragione delle superiori premesse, la Sez. 6 giunge a ritenere non corretta la decisione della Corte d'appello (di cui, dunque, alla prima sentenza d'appello) in ordine alla ritenuta inammissibilità della richiesta di rinnovazione istruttoria. In tal senso la sentenza rescindente si esprime in termini inequivoci che ragioni di chiarezza espositiva impongono di riprodurre:

6. Altrettanto scorretta è la decisione della Corte bolognese in ordine al profilo d'inammissibilità concernente la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sollecitata dal P.M. [...]

6.2. Acclarata l'operatività dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. al giudizio celebrato dinanzi alla Corte d'appello di Bologna, occorre notare come, con detto articolo, il legislatore del 2017 abbia codificato la regola iuris sancita dal più ampio consesso di questa Corte regolatrice in tema di rinnovazione dell'attività istruttoria in caso di appello proposto dal P.M. avverso la decisione assolutoria di primo grado (segnatamente nelle sentenze Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492 e Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786).

La disposizione recita: "Nel caso di appello del pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della

prova dichiarativa il giudice dispone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale".

Mette conto di notare come l'uso del predicato verbale "dispone" lasci chiaramente intendere, da un lato, che l'attività istruttoria integrativa costituisce non una mera facoltà ma un obbligo per il collegio del gravame nei casi in cui debba decidere in ordine all'appello dell'inquirente che si appunti sulla "valutazione" della prova dichiarativa; dall'altro lato, che la necessità della rinnovazione prescinde totalmente da una richiesta del pubblico ministero in tale senso, richiesta - ove formulata - avente tutt'al più una valenza sollecitatoria del doveroso potere officioso.

6.4. Ferma la doverosità della rinnovazione istruttoria nel caso contemplato dall'art. 603, comma 2-bis, cod. proc. pen., ritiene il Collegio che mantenga inalterata validità e che debba pertanto essere ribadito l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte nelle già sopra ricordate sentenze [...], alla stregua del quale, da un lato, la necessità della rinnovazione istruttoria in appello non vale indiscriminatamente per tutte le prove dichiarative assunte in primo grado, ma riguarda esclusivamente le prove orali ritenute "decisive" ai fini della decisione (v. Sez. U Dasgupta)[; d]all'altro lato, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello è indispensabile soltanto nel caso in cui il pubblico ministero si dolga della "valutazione" della prova compiuta dal primo giudice e, dunque, dell'erroneo apprezzamento e/o della scorretta interpretazione del dato conoscitivo, ma non nell'ipotesi in cui denunci il mero "travisamento" della prova, cioè la difformità sul significante (il documento) e non sul significato (il documentato) "per omissione, invenzione o falsificazione", caso - quest'ultimo - [in cui] il giudice d'appello può celebrare il giudizio e pervenire ad un giudizio di colpevolezza senza necessità di rinnovare le prove dichiarative (v. Sez. U Patalano; Sez. 6, n. 35899 del 30/05/2017, Forini, Rv. 270546).

7. Tirando le fila delle considerazioni che precedono, la Corte d'appello di Bologna era tenuta ad applicare ex officio la disposizione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. ricorrendone tutti i presupposti, là dove: a) il giudizio d'impugnazione veniva inaugurato in data 6 luglio 2018, sotto la piena vigenza della disposizione in oggetto; b) si trattava di appello avverso la sentenza assolutoria di primo grado; c) il ricorso proposto dal P.M. poggiava - fra le altre doglianze - anche su "motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa".

A fronte di una simile penetrante motivazione della sentenza rescindente, espressasi sia sull'ammissibilità in sé dell'appello, sia però anche, a tutto tondo, sull'ammissibilità della richiesta di rinnovazione delle prove orali spiegata dal P.G. a sostegno dell'appello, in quanto proposto (anche) per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, non avrebbe potuto la Corte d'appello, nella sentenza impugnata, ritenere semplicemente «inutili» le istanze istruttorie: cfr., quanto al capo O), p. 6 s.: «[...] reputandosi anzitutto che la rinnovazione dell'istruttoria con nuovo esame del testimone (omissis) [...] sia del tutto "inutile" [virgolette aggiunte] in quanto il testimone è stato approfonditamente esaminato e controesaminato da tutte le parti processuali nel corso dell'udienza

del 9/9/2015, così che non si comprende su quali circostanze avrebbe dovuto fornire ulteriori chiarimenti o descrivere le circostanze non ancora emerse»; quanto al capo Q), p. 10: «Anche per il capo Q), si reputa non necessaria ed anzi "inutile" [virgolette aggiunte] la rinnovazione dell'istruttoria [...] poiché tali testimoni sono stati esaminati e controesaminati da tutte le parti processuali in modo approfondito nel processo di primo grado e non si comprende su quali circostanze dovrebbero fornire ulteriori chiarimenti [...]».

A *fortiori*, non avrebbe potuto la Corte d'appello, non rinnovate le prove orali, e perciò conculcato il diritto alla prova dell'appellante, riconosciutogli, nei termini perentori che si sono visti, dalla sentenza rescindente, profondersi Essa medesima in una nuova valutazione, conforme a quella del Tribunale, dei portati testimoniali concernenti i residui capi in questione, portati testimoniali apprezzati però così come semplicemente risultanti dagli atti del primo grado di giudizio e in tale consistenza messi a confronto con il catalogo imputativo.

Siffatto *modus operandi* da parte della Corte d'appello costituisce violazione dei compiti devoluti dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente e quindi violazione dell'art. 627, commi 4, come denunciato in ricorso, ma altresì, per vero, 2, seconda parte, cod. proc. pen.

Ciò detto, sotto altro profilo, la rinnovazione della prova orale chiesta dalla pubblica accusa che spieghi motivi d'appello attinenti alla valutazione della prova dichiarativa è bensì "dovuta", stante – in conformità a quanto statuito dalla sentenza rescindente – il preciso e vincolante tenore letterale dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. (secondo cui «il giudice dispone», e non "può disporre", «la rinnovazione [...]»), qualora però – si aggiunge a specificazione – l'appello non si risolva in una mera rivisitazione critica delle motivazioni del primo giudice, attaccando cioè la tenuta argomentativa della lettura degli esiti istruttori da questi effettuata, ma solleciti una riedizione della prova in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di un'affidabile e completa, prima ancora che diversa, ricostruzione del dichiarato, la quale dunque elimini le incertezze

valutative che siano state puntualmente evidenziate (come indiscutibilmente nella specie) con il gravame. In tal caso, la rinnovazione è dovuta perché soltanto per il tramite di essa il P.M., che abbia evidenziato siffatte incertezze valutative, è posto nella condizione di poter attingere il risultato di determinarne il superamento, altrimenti essendo il suo appello, quantunque ritualmente deducendo l'obiettività delle stesse, astrattamente idonee ad essere condivise, votato *a priori* all'infondatezza.

Si ritiene, peraltro, di poter affermare che le superiori considerazioni descrivano una convergenza con il diverso avviso secondo cui «il giudice d'appello che confermi la sentenza di proscioglimento di primo grado impugnata dal pubblico ministero per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale» (Sez. 4, n. 6501 del 26/01/2021, Todaro, Rv. 281049-02; Sez. 5, n. 5716 del 08/07/2019, dep. 2020, Righetto, Rv. 278322-01), a misura che si rilevi come anche tale diverso avviso – che il Collegio reputa nella sua essenza non condivisibile, perché non allineato alla *littera legis* – abbia ad ogni modo espresso una posizione più articolata, affermando che la semplice proposizione, da parte del P.M., di un appello involgente la valutazione di una prova dichiarativa «non comporta, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., l'automatico obbligo del giudice d'appello di procedere alla riassunzione d[i essa], dovendo questi previamente verificare, dopo aver consentito il contraddittorio delle parti, non necessariamente *in limine litis*, ma anche all'esito della discussione: a) l'ammissibilità dei motivi d'appello, secondo i criteri indicati dall'art. 581 cod. proc. pen.; b) la decisività delle prove, eventualmente indicate dall'appellante; c) la necessità della loro rinnovazione mirata, nella prospettiva della riforma in senso peggiorativo della decisione assolutoria» (Sez. 5, n. 19730 del 16/04/2019, P., Rv. 275997-01).

Tuttavia, mentre a termini della posizione più articolata, cui si è accennato, la necessità della rinnovazione definita come mirata parrebbe dover essere

apprezzata alla luce del possibile ribaltamento dell'esito dell'operazione valutativa condotta dal primo giudice, invece, nella prospettiva fatta propria dal Collegio, d'anzì illustrata, essa si correla di per sé all'impossibilità di risolvere altrimenti le incongruenze in cui l'appello – non limitato esclusivamente alla proposizione di una diversa lettura delle risultanze istruttorie – ammissibilmente prospetta essere incorso il primo giudice nella valutazione della prova dichiarativa.

Per questa ragione, secondo il Collegio, l'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. ben può essere letto alla luce dell'art. 603, comma 3, cod. pen., in guisa tale da restituire un quadro di complessiva coerenza della disciplina della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale su appello del pubblico che si produca a farne richiesta al fine di sostenere, non già *sic et simpliciter* una qualsiasi erronea valutazione della prova dichiarativa da parte del primo giudice, ma un'erronea valutazione, emergente dal testo del provvedimento impugnato, che sia altresì suscettiva di assumere forme compiute (solo) attraverso una riedizione della prova stessa.

Le premesse di una simile ermeneusi, sostanzialmente volta ad armonizzare in un *continuum* il disposto dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. con quello dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., paiono essere già colte in una recente pronuncia di questa Suprema Corte, secondo cui, «in caso di appello della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero, il giudice che reputi decisive le prove dichiarative indicate nell'impugnazione - alla stregua di puntuali ragioni in fatto ed in diritto - come meritevoli di diversa valutazione in funzione della condanna dell'imputato è tenuto a disporre la riassunzione, in forza dei poteri officiosi riconosciutigli dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., l'esercizio dei quali prescinde da una corrispondente richiesta in tal senso avanzata dalla parte interessata, trovando fondamento nell'assoluta necessità probatoria implicita nell'impossibilità di un ribaltamento dell'esito del giudizio di primo grado se non a seguito di rinnovazione delle prove dichiarative che in quel giudizio

avevano determinato, o contribuito a determinare, l'assoluzione dell'imputato» (Sez. 1, n. 13725 del 07/11/2019, dep. 2020, C., Rv. 278972-01).

In chiusura delle considerazioni che precedono, si ritiene che le stesse trovino cenni di conferma anche nella recente sentenza addì 23 maggio 2019, n. 124, con cui, in pur diverso ambito, la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. laddove «tale disposizione, così come interpretata dal diritto vivente, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, obbliga il giudice a disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale anche in caso di giudizio di primo grado celebrato nelle forme del rito abbreviato, e pertanto definito in quella sede «allo stato degli atti» ai sensi degli artt. 438 e seguenti cod. proc. pen.» (par. 1 del "Ritenuto in fatto"). Invero la Corte costituzionale osserva che «la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale [- notasi -] "imposta" [virgolette aggiunte] dalla disposizione censurata, così come interpretata dal diritto vivente, determina sì una dilatazione dei tempi di trattazione del giudizio di appello, ma non può certo essere ritenuta sfornita di alcuna *ratio* giustificativa», in guisa tale da determinare una violazione dell'art. 111, comma 2, Cost. (par. 4.1). Sotto altro profilo – secondo la Corte costituzionale – non sussiste alcun *vulnus* «al principio della parità delle parti nel processo»: «invero – e a differenza di ciò che questa Corte ha riscontrato nella sentenza n. 26 del 2007, concernente una disciplina che precludeva al pubblico ministero di impugnare le sentenze di proscioglimento pronunciate in primo grado – la disposizione ora censurata non introduce alcuno squilibrio tra i poteri processuali delle parti, dal momento che configura un adempimento [- nuovamente notasi -] "doveroso" [virgolette aggiunte] a carico del giudice, sottratto al potere dispositivo delle parti, e da realizzare anche in assenza di richiesta delle parti medesime»; ancor più nel dettaglio, per quanto sia vero che «la disposizione censurata crea [...] un'asimmetria non già tra i poteri processuali delle parti [...], ma tra gli statuti

probatori vigenti in caso di appello del pubblico ministero contro la sentenza di assoluzione, e quelli che si applicano al caso, opposto, di appello dell'imputato contro la sentenza di condanna», tuttavia detta asimmetria – come riconosciuto da Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 (dep. 2018), Troise – ripete fondamento dal principio di presunzione di innocenza di cui all'art. 27, comma 2, Cost. (parr. da 4.1 a 4.3).

Talché – parrebbe di potersi argomentare dalla sentenza in disamina della Corte costituzionale – il principio di presunzione di innocenza costituisce, nel contempo, *ratio* e misura del «doveroso» adempimento giudiziale, che coniuga un'ineliminabile prospettiva di garanzia dell'imputato (colta sin dall'origine dalla sentenza Dasgupta) con l'esigenza dialettica del processo, anche per il tramite dell'iniziativa impugnatoria di merito del P.M., di approssimarsi al massimo grado l'accertamento del fatto al vero (esigenza parimenti ravvisabile nella trama della Costituzione, in ragione dello sviluppo del «giusto processo», di cui al primo comma dell'art. 111 Cost., attraverso il «contraddittorio nella formazione della prova», di cui al comma quarto, parte iniziale, del medesimo articolo).

Per tale ragione, l'appello del P.M., che *a priori* rappresenti in modo ammissibile, atto cioè a fondare un nuovo giudizio di merito, l'incongruenza del provvedimento impugnato in punto di valutazione della prova dichiarativa decisiva, senza limitarsi a sollecitare una diversa lettura di detta prova, ma indicando le ragioni di una sua complessiva incongruenza, evidenziata da puntuali aporie del tessuto motivazionale della sentenza appellata, con altre dichiarazioni della stessa fonte o con altre emergenze processuali, comporta la rinnovazione della prova stessa, giacché l'eventualità che la tesi d'accusa possa trovare accoglimento e vincere, se confermata, la presunzione di innocenza, esprime l'esigenza di un contatto diretto del giudice chiamato a saggiare nel merito la fondatezza della suddetta tesi con la fonte di prova chiamata a corroborarla.

Alla luce di quanto precede, dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello affinché celebri il giudizio, previa istruzione in rinnovazione, conformemente alle richieste di prova del P.G., sulle circostanze addotte dal medesimo nell'atto introduttivo a confutazione della sentenza di primo grado, con particolare riguardo:

- quanto al capo O), all'eventuale percezione da parte della persona offesa di uno sfruttamento anche solo implicito (cfr. Sez. 6, n. 33653 del 14/09/2020, Bonalumi, Rv. 279924-02) della qualità di pubblico ufficiale da parte dell'imputato, in ragione di uno squilibrato rapporto di forza esercitato mediante l'accertata convocazione della medesima, finalizzata all'esercizio di un'ingerenza nella conduzione della sua attività economica;

- quanto al capo Q), all'eventuale possibilità che la persona offesa "concretamente" avesse di sottrarsi, in costanza di lavori, alle richieste dell'imputato e, quindi, all'eventuale percezione di queste come, o meno, indebite imposizioni in funzione dell'ulteriore sviluppo dell'appalto e della successiva partecipazione ad altre gare, di guisa da appurarsi se l'accertata soddisfazione delle richieste stesse avrebbe avuto identico corso, in relazione ad un appalto qualsiasi, al cospetto di persona non committente, perché tale non era l'imputato, e non investita della qualità di pubblico ufficiale ricoperta dall'imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.

Così deciso in Roma, lì 19 maggio 2021.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., giusta le indicazioni contenute nel decreto del Primo Presidente n. 163 del 23 novembre 2020, recante "Integrazione delle Linee guida sulla organizzazione della Corte di cassazione nella emergenza COVID-19 a seguito del D.L. n. 137 del 2020", la


presente sentenza viene sottoscritta dal solo presidente del Collegio per impedimento dell'estensore.

L'estensore

Andrea Antonio Salemmme

Il Presidente

Domenico Gallo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 1 LUG. 2021



IL CANCELLIERE
CANCELLIERE
Claudia Pianelli

